

N. **/19 R. DEC

N. **/19 R. SO. NR.

N.*** /19 Cron

N.*** /19 Rep.



TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA

Oggetto: decreto di apertura della liquidazione nella procedura *ex art. 14 ter* L. 3/2012 N. R. richiesta da ***** (C.F.*****), nel procedimento camerale N.** /2019 R.G. Sovraindebitamento.

La dott.ssa Nicoletta Curci, in funzione di Giudice delegato alle procedure di sovraindebitamento *ex L. 3/2012*,
vista la domanda di liquidazione *ex art. 14 ter L. 3/2012* presentata da ***** in data **.**.2019 come integrata in data **.**.2019, in ossequio al decreto emesso da questo giudice il **.**.2019, letti gli atti e ritenuta la propria competenza *ex art. 9, comma 1*, rileva quanto segue:

- il soggetto richiedente è persona fisica in stato di sovraindebitamento *ex art. 6, secondo comma, L. 3/12* e la domanda appare fornita del corredo documentale di cui agli artt. 9, commi secondo e terzo, e *14 ter, comma terzo, L.3/2012*;
- è stata allegata una relazione particolareggiata del professionista investito delle funzioni di Organismo di Composizione della Crisi, dott. Andrea Giotti, contenente: l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dalla debitrice nell'assumere volontariamente le obbligazioni; l'esposizione delle ragioni dell'incapacità della debitrice di adempiere le obbligazioni assunte; il resoconto sulla solvibilità della debitrice debitore negli ultimi cinque anni; l'indicazione della inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; il giudizio - positivamente espresso -



sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

- la relazione dell'OCC è completa, esaustiva e contiene elementi utili in relazione all'istituto di cui all'art. 14 *ter* L. 3/2012;

- ai fini di cui all'art. 14 *ter*, sesto comma, lett. *b*) sono state indicate spese mensili per € 1.202,50 (al netto del canone di locazione di € 500,00 per "potenziale affitto"); ferma l'impossibilità di valorizzare il predetto canone poiché integrante un esborso futuro ed incerto sia nell'*an* che nel *quantum*, reputa il tribunale di poter fissare in € 1.100,00 l'importo mensile necessario a garantire il sostentamento della sola ***** unica competente del proprio nucleo familiare, anche in ragione della mancata allegazione di compiuta documentazione giustificativa delle voci di spesa indicate;

- non si ravvisano condizioni di inammissibilità *ex* art. 7, co. 2 lett. a) e b); in particolare deve escludersi, alla luce della documentazione prodotta dalla ricorrente il 2.8.2019 e della relazione integrativa dell'O.C.C., che la ***** benché socia accomandataria della ***** s.a.s., sia assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle della citata legge, non avendo, nell'ultimo triennio, la predetta società oltrepassato le c.d. soglie dimensionali di cui all'art. 1 L.F.;

- l'eventuale compimento di atti di frode nel quinquennio antecedente alla proposizione della domanda non rileva ai fini dell'apertura della liquidazione ma unicamente ai fini della concessione del beneficio della esdebitazione, come desumibile dall'art. 14 *terdecies*, secondo comma lett. *b*);

ritenuto pertanto ricorrenti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 14-*quinques*, co. 2, con nomina del liquidatore in persona di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;



rilevato che deve essere pertanto disposto, *ex art.14 quinquies l. 3/2012*, il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuale sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, con la doverosa precisazione che il liquidatore dovrà valutare, *ex art. 14 novies l. 3/2012*, l'opportunità di subentrare nelle procedure esecutive pendenti ove ciò sia utile anche sotto il profilo dell'economicità della procedura e dei tempi della liquidazione;

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di *****
***** (C. F. *****) nata a ***** (**) il **.**.19* e
residente in ***** alla via ***** n.* e, per l'effetto,

- a) nomina liquidatore il dott. Andrea Giotti;
- b) dispone che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- c) dispone che la domanda e il presente decreto siano pubblicati sul sito www.procedure.it ;
- d) dispone che il presente decreto sia pubblicato una volta e nella sola parte dispositiva sul quotidiano "Il Tirreno";
- e) ordina, la trascrizione del decreto nei modi di legge a cura del liquidatore;
- f) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salva la possibilità di utilizzo per fini abitativi dell'immobile già occupato dall'istante;
- g) fissa i limiti di cui all'articolo 14-ter, comma 6, lettera b) in € 1.100,00 mensili, escludendo dalla liquidazione, oltre i beni di cui all'art. 14-ter



comma 6, le somme percepite a titolo di retribuzione dall'attività d'insegnante, nei limiti della somma indicata;

h) dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi l'OCC i creditori ed il Giudice sulla attività liquidativa svolta.

Il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

Pistoia, **/**/2019

II GIUDICE DELEGATO

dott.ssa Nicoletta Curci

